

NewsLetter

Comitato Nazionale italiano
della Camera di Commercio Internazionale
n. 5 - Maggio 2014

Il nuovo Regolamento di mediazione ICC

di **Maria Beatrice Deli**

Segretario Generale ICC Italia e AIA

Il nuovo Regolamento sostituisce le precedenti ADR Rules, utilizzate a partire dal 2001 per la risoluzione amichevole delle controversie. La mediazione, ai sensi del nuovo Regolamento, si conferma come una procedura particolarmente versatile, volta ad ottenere un accordo negoziato tra le parti con l'aiuto di un *facilitator* neutrale. Le Mediation Rules riflettono la prassi più attuale e guidano attraverso un meccanismo chiaro di conduzione del procedimento, garantendo comunque il fondamentale carattere di flessibilità, caratteristico della *mediation*. La mediazione rappresenta un particolare tipo di procedimento "privato" per la soluzione delle controversie, nel quale non esiste

Il nuovo Regolamento di mediazione ICC, entrato in vigore il 1° gennaio 2014, rappresenta il risultato del lavoro condotto dalla Task Force on the Revision of the ICC ADR Rules, composta da esperti in mediazione e risoluzione delle controversie provenienti da 29 Stati e costituita nell'ambito della ICC Commission on Arbitration and ADR. Hanno fatto parte della Task Force l'Avv. Giovanni De Berti e l'Avv. Andrea Bandini, i quali parteciperanno in veste di relatori all'evento ICC Italia "Il nuovo regolamento ICC sulla mediazione", che si terrà a Roma il prossimo 12 giugno.

un soggetto terzo, sovraordinato, che decide e giudica in base alla legge applicabile, bensì si articola in una negoziazione interna, che rimane essenzialmente nella disponibilità delle parti. Il ruolo del mediatore si limita a facilitare, da intermediario, il raggiungimento di un accordo. Questo procedimento può risultare particolarmente apprezzato dalle parti che continuano a mantenere il controllo rispetto alla gestione della controversia e ad essere soggetti attivi. Come è noto, l'aspetto più interessante della mediazione è che le parti, mantenendo un controllo costante su tutto

l'iter procedimentale, vedono notevolmente ridotto il rischio di un esito indesiderato: la controversia, infatti, è risolta anche nell'ottica di specifici fattori, quali gli interessi di business delle parti, la loro reputazione nel mondo commerciale, nonché le aspettative e le opportunità nel settore interessato. In generale, qualsiasi elemento ritenuto rilevante

dalle parti viene determinante ai fini della risoluzione. Secondo la procedura ICC, inoltre, la mediazione permette una notevole economia procedimentale, non dovendo le parti negoziare spese e rimborsi con il mediatore, dal momento

che tali aspetti sono gestiti dal Centro Internazionale per l'ADR di ICC. L'intero procedimento si avvale di una costante supervisione posta in essere da ICC e le parti sono tempestivamente aggiornate sugli sviluppi del procedimento e sulle informazioni necessarie per un corretto svolgimento ed una completa partecipazione delle stesse nella mediazione. Per quanto concerne nello specifico l'iter procedimentale, occorre sottolineare che il Regolamento di Mediazione ICC è amministrato dal Centro Internazionale per l'ADR, che è un organo amministrativo separato all'interno della >>

COMMISSIONI ICC

Concorrenza

Accolte le proposte di ICC Italia alla consultazione AGCM

Responsabilità Sociale delle Imprese e Anticorruzione

Resoconto meeting 2 aprile, Parigi

Calendario prossime riunioni

APPUNTAMENTI

9th World Chamber Congress - Conferenza stampa, Torino 9 giugno 2014

Il nuovo Regolamento ICC sulla mediazione, Roma 12 giugno 2014

2nd ICC YAF EUROPE - Chapter Regional Event, Rome 13-14 June 2014

What's New on Party Representation in International Arbitration? Roma 4 luglio 2014

APPROFONDIMENTI

La questione ambientale in Cina

Speciale Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale 2014

- Seminario "WIPO Services and Initiatives", Roma 6 maggio 2014

- L'importanza della Proprietà Intellettuale per le imprese

- Madrid, L'Aja e Lisbona: i tre "pilastri" della missione della WIPO

- L'Italia esce dalla *Watch List* USA dopo 25 anni

NOTIZIE

Estero

Le minacce alla privacy secondo il "Rapporto Podesta"

La Svizzera dice "sì" all' "Automatic Exchange of Information"

La Corte di Giustizia UE e il "right to be forgotten": il caso Gonzales

Delegazione ICC incontra Premier cinese

La Russia si avvicina al mercato cinese dell'energia

Sondaggio ICC /IFO: fiducia delle imprese in frenata ma complessivamente positiva

Italia

"Investor Relations ed Etica. Efficacia e Vantaggi Competitivi"

Assemblea di Confindustria, 29 maggio 2014

IDI Conference, Torino 13-14 giugno 2014

ICC, nonché l'unico autorizzato a gestire il procedimento in base al Regolamento. La separazione tra Corte di Arbitrato, che si occupa di tutti i procedimenti arbitrali ICC, e Centro internazionale per l'ADR, che gestisce invece tutte le altre procedure di risoluzione delle controversie, mira a preservare la massima riservatezza della mediazione e dell'arbitrato, a prescindere dal fatto che siano o meno procedimenti concorrenti, tenendo in particolare considerazione l'interesse delle parti ad evitare uno scambio di informazioni. Il Regolamento si struttura in 10 articoli più un'appendice su costi e onorari. La fase iniziale del procedimento è rappresentata dal deposito della domanda di mediazione scritta, la c.d. "request", presso il Centro Internazionale per l'ADR. Come indicato dagli art. 2 e 3 delle ICC Mediation Rules, essa è caratterizzata dal possibile configurarsi di due ipotesi, che si differenziano l'un l'altra in base alla presenza o meno di un accordo preesistente tra le parti avente ad oggetto la scelta della mediazione come metodo di risoluzione delle controversie. Nella prima ipotesi, disciplinata dall'art. 2, cioè in presenza di un previo accordo, l'avvio del procedimento si ha con il deposito della domanda presso il Centro Internazionale per l'ADR, con la contemporanea trasmissione di una copia della stessa a tutte le altre parti ed il versamento dei diritti di registrazione nella misura di US\$ 2,000. La domanda deve contenere i dati identificativi dei soggetti coinvolti (parti e legali delle stesse) e della controversia, compresa, quando possibile, una stima del relativo valore. A queste informazioni necessarie se ne aggiungono altre, eventuali, concernenti specifici accordi delle parti su determinati elementi o proposte avanzate dalle parti. Tali accordi potrebbero riguardare, in particolare, il ricorso ad una procedura diversa dalla mediazione, la deadline entro cui è richiesta dalle parti la risoluzione della controversia, la lingua o le lingue del procedimento, la sede della mediazione, la designazione congiunta ad opera di tutte le parti di un mediatore o la fissazione delle caratteristiche che lo devono contraddistinguere per essere scelto dal Centro Internazionale per l'ADR e, infine, le copie di accordi scritti in base ai quali la domanda è stata presentata. L'art. 3, invece, configura una diversa ipotesi di avvio del procedimento, quando, cioè, non si possa fare riferimento ad un preesistente accordo di mediazione e le parti non abbiano quindi convenuto di ricorrere al Regolamento. In questo caso una parte può, inviando al Centro una domanda scritta contenente le stesse informazioni precedentemente indicate (escludendo ovviamente il riferimento ad accordi delle parti che qui non sono intervenuti), dare inizio alla mediazione. Il momento della conferma da parte del Centro Internazionale dell'avvenuta ricezione della richiesta e del versamento dei diritti di registrazione, è per le parti il termine iniziale da cui decorrono i 15 giorni di tempo – nel caso il Centro Internazionale lo ritenga opportuno, può essere determinato un periodo maggiore – per pervenire ad un accordo. Quest'ultimo funge da condizione di procedibilità necessaria per l'inizio della mediazione. Superata questa fase, il Centro Internazionale per l'ADR invita le parti a delineare le ulteriori questioni rimaste in sospeso, quali, per esempio, la lingua (art. 4) del procedimento, la sede della mediazione, i termini temporali e le caratteristiche del mediatore. Proprio in relazione alla scelta di quest'ultimo, o di questi ultimi, in base all'art. 5 si prospettano due possibili approcci. Nel primo caso, la scelta

avviene tramite una designazione congiunta dello stesso, salva conferma successiva del Centro; nel secondo, invece, il Centro può avviare una consultazione per delineare le caratteristiche che questo soggetto dovrebbe avere per soddisfare le aspettative delle parti. A questo punto, il Centro Internazionale per l'ADR può scegliere se presentare un elenco di mediatori o nominarne direttamente uno, in mancanza, anche in questo caso, di una designazione congiunta. È necessario sottolineare che prima di confermare o nominare un mediatore, il Centro Internazionale ne valuta attentamente le caratteristiche ed i requisiti, sia a livello di competenze e qualifiche che di informazioni personali, quali possono essere la nazionalità o l'attitudine nella conduzione della mediazione. Il mediatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione di accettazione, disponibilità, imparzialità ed indipendenza, specificando, se necessario, i fatti e le circostanze che potrebbero mettere in dubbio questi ultimi due aspetti. Le parti, inoltre, possono inviare le proprie eccezioni entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della nomina del mediatore. Una volta versato il deposito provvisorio, necessario per coprire le spese del procedimento fino al primo incontro con il mediatore o, se previsto, fino ad una fase più avanzata, il Centro trasferisce il fascicolo della controversia al mediatore stesso, invitandolo a prendere contatti con le parti e a fissare un incontro per pianificare "prontamente" lo svolgimento della mediazione, a cui seguirà una comunicazione scritta con la descrizione delle modalità prescelte (art. 7, par. 2). Solitamente l'iter richiede lo scambio della documentazione ed una serie di riunioni fisiche dei soggetti coinvolti, nonché, quando necessario, conferenze telefoniche che permettano agli stessi di essere costantemente aggiornati sullo sviluppo della mediazione. La conclusione del procedimento è disciplinata dall'art. 8 e può avvenire nel caso in cui si verificano determinate circostanze quali la firma dell'accordo conciliativo, la notifica scritta al mediatore della decisione di una parte di non procedere alla mediazione, la notifica scritta del mediatore alle parti dell'avvenuta conclusione del procedimento, o, ancora, la notifica scritta del mediatore alle parti in cui egli esplicita che, a suo parere, la mediazione non può risolvere la controversia. Tuttavia la conclusione può anche derivare da una serie di notifiche da parte del Centro Internazionale per l'ADR alle parti, aventi ad oggetto l'eventuale scadenza del termine stabilito per il procedimento, oppure, a giudizio del Centro, la rilevata impossibilità di individuare un mediatore ed infine la segnalazione di un versamento non effettuato nei termini previsti. Al termine di tale fase, il Centro dovrà ratificare la conclusione del procedimento. Come nel caso dell'arbitrato, ICC ha delineato una serie di clausole di mediazione, che contengono differenti situazioni ed esigenze e che le parti sono invitate a prendere in considerazione per adattare alle loro particolari circostanze. Tali strumenti, da incorporare nei contratti, prendono in considerazione ogni fattore che possa incidere sulla loro esecutività sulla base del diritto applicabile; essi si configurano come un ausilio per i soggetti coinvolti nella controversia, ma richiedono comunque una certa attenzione nel loro utilizzo al fine di evitare ambiguità che contrasterebbero con i principi di trasparenza e di chiarezza che da sempre contraddistinguono la mediazione.

Concorrenza

Accolte le proposte di ICC Italia alla consultazione AGCM sulla proposta di modifica dei criteri per la notifica delle operazioni di concentrazione

Sono state accolte dall'AGCM le proposte inviate dalla Commissione Concorrenza di ICC Italia in riferimento alla consultazione dell'Autorità sulla proposta di modifica dei criteri per la notifica delle operazioni di concentrazione. Tali proposte suggerivano all'Antitrust di bloccare l'adozione della proposta di modifica della L. 287/1990 sottoponendo, invece, il vigente sistema ad un ulteriore congruo periodo di operatività per verificarne impatti e possibili miglioramenti, richiamando, inoltre, l'Autorità ad esigenze di semplificazioni urgenti e vitali per le imprese, nonché alla necessità che, una volta accantonata la proposta di modifica in discussione, venisse valutata l'opportunità di introdurre una "procedura semplificata" per la rapida autorizzazione di concentrazioni non problematiche. Entrambe le proposte di ICC Italia sono state accolte dall'AGCM, che lo scorso 15 maggio ha deciso di "continuare a monitorare l'operatività dell'attuale sistema di notifica almeno fino alla fine del 2014" ed ha riconosciuto, altresì, che è opportuno introdurre un sistema semplificato per la notifica delle concentrazioni "non problematiche". Entusiasta di questo risultato, il Dott. Luca Sanfilippo ha sottolineato come la Commissione Concorrenza ICC Italia, da lui

presieduta, sia stata persuasiva ed autorevole nella sua linea comunicativa tanto da invertire la rotta dell'AGCM per riavvicinarla alle vere e specifiche esigenze della realtà imprenditoriale. Segnale questo, aggiunge Sanfilippo, che l'Autorità sta riconoscendo gli sforzi intrapresi negli ultimi anni da ICC Italia, insieme ad ICC Parigi, di rendere consapevoli le imprese e le Autorità sull'importanza che riveste l'adozione dei programmi di *compliance*, nonché l'attività di sensibilizzazione che ICC Italia svolge su un tema di grande rilievo per le imprese associate. Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente link: <http://www.agcm.it/normativa/concorrenza/6930-comunicazione-concentrazioni-15-maggio-2014.html>



Anticorruzione e Responsabilità Sociale delle Imprese

Resoconto della riunione del 2 aprile, Parigi

La Commissione ICC sulla responsabilità sociale d'impresa e sulla lotta alla corruzione si è riunita a Parigi lo scorso 2 aprile. Uno degli argomenti affrontati durante la riunione è stato il rafforzamento della collaborazione di ICC con il G20 e con gli attori economici membri del B20, in vista degli imminenti *meeting* B20 e del Fourth Annual High-Level Anti-Corruption Conference for G20 Governments and Business, che si svolgeranno rispettivamente il 10 e l'11 giugno a Roma. Al fine di stimolare tale collaborazione, la Commissione ha creato quattro *task force* dedicate a *Financing growth, Human Capital, Investment and Infrastructure, Trade*. La Commissione si è soffermata anche sulle *best practice* che si stanno sviluppando nel mondo per favorire una rapida repressione delle pratiche corruttive, tra cui i *Deferred Prosecutions Agreements*, una forma di patteggiamento introdotta nel Regno Unito a partire dal febbraio 2014 e al quale possono ricorrere, dietro accordo da parte della pubblica accusa, le compagnie accusate di corruzione che hanno collaborato con le autorità investigative.

François Vincke, Vice-presidente della Commissione, inoltre, ha illustrato le attività del gruppo di lavoro sui *Due Diligence Standards* che, prendendo spunto dalle linee-guida di *Transparency International*, sta elaborando delle raccomandazioni finalizzate al rafforzamento dei controlli anti-corruzione interni alle imprese. La Commissione, inoltre, ha avviato la revisione delle *Guidelines on Gifts and Hospitality*. Prosegue, inoltre, l'impegno a collaborare con le agenzie delle Nazioni Unite sull'*UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, cui è seguita l'organizzazione dell'*UN Annual Forum on Business and Human Rights*. In tema ambientale, la Commissione è stata coinvolta dalla Commissione ICC Ambiente ed Energia nella revisione della *Business Charter for Sustainable Development*, che mira a promuovere una concreta ed efficace integrazione dei risvolti ambientali e sociali nell'attività economica delle imprese.





Calendario delle prossime riunioni ICC

Giugno 2014

4 - 6	Commercial Law and Practice Commission & Trade Conference	Estonia
10 - 13	World Summit on the Information Society (WSIS)+10 High-Level Event	Ginevra
12 - 13	Commission on Customs and Trade Facilitation	Parigi

9th World Chamber Congress Conferenza stampa - Torino, 9 giugno 2014

Ad un anno dal 9° WCC – World Chamber Congress che sarà ospitato a Torino nel giugno 2015, il **9 giugno alle ore 11** presso la sala Giunta di Palazzo Birago, sede istituzionale della Camera di Commercio, si terrà una conferenza stampa per presentare nei dettagli il Congresso e per fare il punto sugli sviluppi organizzativi. La Conferenza stampa sarà aperta dal Presidente della CCIAA di Torino, l'ing. Alessandro Barberis, il quale illustrerà il ruolo delle Camere di Commercio nel mondo; seguirà l'intervento del Segretario Generale di ICC Italia, Prof. Avv. Maria Beatrice Deli, che sottolineerà l'importanza che la Camera di Commercio Internazionale ha come supporto a quelle imprese che vogliono internazionalizzarsi. A chiusura dei lavori il Segretario Generale di CCIAA Torino, Dott. Giovanni Bolatto, darà una visione tecnica dello svolgimento del Congresso. Il WCC, che si svolge ogni due anni in un continente diverso, sarà organizzato dalla Camera di Commercio di Torino in collaborazione con l'ICC World Chambers Federation, associazione con

sede a Parigi che riunisce le Camere di Commercio nel mondo. L'evento porterà a Torino, **dal 10 al 12 giugno 2015**, oltre 1.200 persone provenienti da 140 Paesi, inclusi quelli in via di sviluppo, per discutere gli ultimi trend economici, condividere *best practice* e sviluppare progetti innovativi a sostegno delle imprese. La vittoria della CCIAA di Torino - che nell'aggiudicarsi l'evento a fine 2012 ha battuto Ginevra, Liverpool e Belfast – riporta dopo 8 anni il Congresso nel cuore dell'Europa, in un momento di svolta per le Camere di Commercio italiane.



Il nuovo Regolamento ICC sulla mediazione Roma, 12 giugno 2014



In occasione dell'**ITALY LAUNCH of ICC Mediation Rules** - che avrà luogo presso la Sala Conferenze della Banca Popolare di Vicenza - ICC Italia, in collaborazione con AIA, presenterà il nuovo Regolamento. All'evento parteciperanno: Maria Beatrice Deli, Andrea Carlevaris, Christopher Newmark, Hannah Tümpel, Andrea Bandini, Giovanni De Berti, Kai Uwe Karl.

2nd ICC YAF EUROPE - Chapter Regional Event Roma, 13-14 giugno 2014

Allo YAF (Young Arbitrators Forum) Event parteciperanno, tra gli altri: Andrea Carlevaris, Eliana-Maria Tornese, Hannah Tümpel, Domenico Di Pietro, Angelo Anglani, Giulia Gosi e Laura Bergamini.



What's New on Party Representation in International Arbitration? An Overview on the IBA Guidelines on Party Representation - Roma, 4 luglio 2014

Il Convegno è organizzato dall'Associazione Italiana per l'Arbitrato-AIA, in collaborazione con Arbit e con il supporto di IBA. Per una migliore organizzazione, Vi preghiamo di segnalare la Vostra partecipazione all'incontro **entro il 27 giugno p.v.**

La questione ambientale in Cina



La devastazione ambientale in Cina dovuta al “turbo-sviluppo” di cui si è resa protagonista negli ultimi decenni è una realtà difficile e decisamente complessa. Lo sfruttamento intensivo delle risorse è conseguenza diretta del processo di industrializzazione che ha avuto inizio grazie alle importanti riforme economiche varate da Deng Xiaoping alla fine degli anni '70. Provvedimenti che se da un lato hanno permesso un notevole miglioramento delle condizioni di milioni di cittadini cinesi, dall'altro hanno causato gravissime problematiche ambientali, come evidenziato dall'importante e continuo innalzamento dei livelli di inquinamento. Le numerose manifestazioni nazionali, ad opera dei cittadini, ed internazionali, nei principali forum che si occupano della materia, al fine di porre l'accento sulla necessità da parte della Cina di creare una strategia ambientale e, soprattutto, di basare la propria crescita economica sullo sviluppo sostenibile e la c.d. *Green Economy*, hanno progressivamente convinto il Governo ad agire da un punto di vista non solo legislativo, ma anche finanziario e fiscale, sfruttando le dinamiche di mercato, in primis il progresso tecnologico in questo settore. La sensibilità ambientale, sempre più sentita dal popolo cinese, ha spinto il primo ministro Li Keqiang a prendere una posizione netta nella lotta all'inquinamento: ciò ha comportato l'adozione, dopo ben 3 anni di lavori preparatori, della nuova legge ambientale che entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2015. La nuova normativa non si prefigge certamente lo scopo di eliminare il problema, essendo materialmente impossibile attualmente fronteggiare la grave realtà ambientale cinese. Tuttavia stabilisce una serie di principi decisamente innovativi per questo Paese - che però potrebbero ai più apparire anche alquanto scontati - quali la necessità dell'autorizzazione preventiva prima di aprire un impianto, il potere delle autorità provinciali di chiudere un'azienda responsabile di un tasso di inquinamento oltre la soglia consentita, incarcerandone i dirigenti anche fino a 15 giorni in caso di non collaborazione; inoltre le autorità hanno anche il potere di confiscare le attrezzature che non rispettano gli standard di protezione ambientale. Oggi dopo ben tre decenni di sviluppo “in-sostenibile”, la Cina si trova a dover affrontare emergenze ben più gravi del crollo del PIL, quali il livello delle acque non potabili che ha raggiunto il 60%, come testimonia la situazione in Langzhou, nel Gansu, dove milioni di persone sono rimaste senza acqua perché inquinata dal benzene; o, ancora, il 16% di terra contaminata, con suolo inquinato per ben l'80% da sostanze inorganiche; l'aria irrespirabile per inquinamento da particelle di almeno

33 città cinesi, con il triste primato proprio della capitale. A Pechino, in particolare, sono stati raggiunti valori a dir poco allarmanti: 400 microgrammi di particolato secondo i dati ufficiali, 800 secondo l'ambasciata americana dotata di un proprio sistema di rilevazione. Considerando che secondo l'OMS già a 100 microgrammi l'aria è ritenuta insalubre e che a 300 mcg bambini e anziani non potrebbero uscire di casa, si comprende di quale gravità inaudita sia attualmente la situazione. La legge anti-inquinamento, frutto del lavoro dell'Assemblea Nazionale del Popolo, si prefigge il difficile scopo di arginare questa devastazione ambientale su larga scala per troppi anni ingiustamente “tutelata e giustificata” dal potere legislativo ed esecutivo. Argomento di rilievo ed alquanto controverso nei lavori dell'Assemblea è stato anche quello della rappresentanza dei diritti violati e della possibilità di adire i tribunali per le dispute ambientali di pubblico interesse. In un primo momento era stato infatti previsto il diritto di fare causa unicamente alla All-China Environment Federation, organizzazione legata al Governo. Ovviamente le proteste, che non hanno tardato a farsi sentire, hanno spinto verso un'apertura, ossia l'estensione di tale diritto a tutte le 300 ONG registrate al Ministero degli Affari Civili che non si siano rese responsabili di violazioni negli ultimi 5 anni. Eppure ogni entusiasmo per questa piccola conquista viene drasticamente limitato se si pensa che tutte le altre associazioni e persino i privati cittadini sono privati in modo categorico di questa possibilità, limitando di fatto la portata reale delle modifiche. La riforma comunque è ampia e coinvolge tutti i settori dello sviluppo e dell'ambiente. Per quanto riguarda le fonti energetiche rinnovabili è previsto uno sfruttamento “più intensivo e coordinato” delle stesse, con il principale fine di ridurre l'uso del carbone incrementando anche l'uso dello *shale gas* e, nel campo dell'energia nucleare, prediligendo il torio all'uranio (decisamente più pericoloso e inquinante). Già da anni, in Cina è presente una normativa che stabilisce che il 15% dell'energia prodotta debba derivare da fonti rinnovabili. Va inoltre ricordato che la Cina ha un altro primato, questa volta encomiabile, essendo al primo posto al mondo per produzione di pannelli solari e turbine eoliche: ben 35 miliardi di dollari in energie pulite, duplicando gli investimenti in un decennio, rispetto ai 18 degli Stati Uniti. Il problema però è il materiale sfruttamento delle energie rinnovabili: nel settore eolico ad esempio sono stati costruiti importanti e grandi impianti, ma rispetto alla potenza installata totale, almeno un terzo degli impianti non viene utilizzato a causa della mancanza di molte reti di trasmissione necessarie per fare arrivare l'energia elettrica generata. La causa di questa inefficienza è molto semplice, ma al tempo stesso paradossale: i produttori - in Cina le compagnie sono quasi tutte statali - non hanno interessi ad investire nella rete di distribuzione, essendo il settore dell'energia rinnovabile ancora troppo caro e non incoraggiato, né tutelato o sostenuto con misure appropriate e con investimenti statali.

Speciale Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale 2014

Seminario “WIPO Services and Initiatives” - Roma, 6 maggio 2014

Per celebrare la Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale 2014, l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO), in collaborazione con la Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico, ha organizzato lo scorso 6 maggio, presso la sede di Unioncamere, il Seminario dal titolo “WIPO Services and Initiatives”. Tra i messaggi lanciati dai relatori, in particolare quello di Loredana Gulino, Direttore Generale della D.G. Lotta alla Contraffazione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che - richiamando lo studio condotto dall'UE sul contributo delle industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale all'economia europea - ha evidenziato non solo l'importanza della Proprietà Intellettuale quale leva strategica per la competitività delle imprese, ma anche il contributo all'economia dell'Unione, in termini di Prodotto Interno Lordo (PIL), occupazione, salari e scambi commerciali, delle imprese ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale - ossia quelle che creano e posseggono legalmente brevetti, marchi e diritti d'autore. Per questo motivo il Ministero ha attivato e rifinanziato dei programmi di agevolazione per le imprese che vogliono internazionalizzarsi registrando all'estero marchi, disegni e brevetti, sia secondo il sistema internazionale che quello comunitario. Lo scopo è quello di incrementare il numero delle registrazioni nazionali, comunitarie ed internazionali, promuovendo la progettazione e realizzazione di nuovi disegni e prodotti. Per potenziare l'accesso alla conoscenza e migliorare la competitività delle imprese attraverso lo sfruttamento economico

dell'innovazione e dei diritti di proprietà industriale, specialmente da parte delle PMI, l'Italia ha stipulato con la WIPO un Memorandum d'intesa con l'obiettivo di promuovere la Proprietà Industriale nei settori particolarmente strategici per le piccole e medie imprese italiane e, in particolare, promuovere a livello internazionale il ruolo del disegno industriale. Un caso pratico dell'utilizzo e dell'importanza della tutela della Proprietà Intellettuale è stato dato da Giordano Cardini, Intellectual Property Manager del Gruppo Ferrero, che ha illustrato come la Ferrero protegga il proprio prodotto attraverso il diritto di Proprietà Intellettuale, depositando e registrando in tutto il mondo brevetti, disegni e marchi. Sottolineando l'importanza che il brand ha per un'azienda, elemento identificativo all'interno di un mercato globale, Cardini ha spiegato come la Ferrero attui una forte e continua strategia per contrastare la contraffazione attraverso il controllo dei concorrenti e del mercato, anche tramite Internet. Altro aspetto importante in tema di diritto di Proprietà Intellettuale è il ricorso a sistemi alternativi a quelli ordinari per la soluzione di controversie che possano nascere a seguito di accordi internazionali tra imprese, quali licensing o joint venture. La WIPO, infatti, offre servizi di mediazione e *alternative dispute resolution*, che consentono di ridurre costi e tempi, rispettando quell'elemento di riservatezza così importante nell'ambito della proprietà intellettuale. Secondo i dati della WIPO, i casi di controversie arrivati ad una soluzione attraverso la mediazione sono il 68%, a fronte del 42% che ricorre all'ADR.

L'importanza della Proprietà Intellettuale per le imprese

L'enorme offerta, moltiplicata dai vantaggi della rete Internet, di beni e servizi presenti sul mercato al giorno d'oggi rappresenta una continua sfida per le imprese, siano esse grandi o piccole. Per essere competitive e vincenti sul mercato, esse devono essere in grado di offrire prodotti innovativi e unici, ad alto valore aggiunto, che suscitino la preferenza dei consumatori e sbaraglino la concorrenza. Innovare è divenuto, quindi, elemento fondamentale per differenziarsi sul mercato, oltre che per ridurre i costi di produzione e migliorare la qualità dei prodotti. Innovazione e proprietà intellettuale sono due aspetti della strategia d'impresa distinti ma allo stesso tempo connessi tra loro. L'innovazione porta allo sviluppo di prodotti dell'ingegno i cui diritti rappresentano uno strumento per ottenere finanziamenti con i quali realizzare prodotti da portare sul mercato. La Proprietà Intellettuale, intesa come creazione dell'intelletto umano, e quindi presente in ogni oggetto di uso quotidiano, in ogni prodotto artistico, nei prodotti farmaceutici e persino nelle varietà di piante, svolge un ruolo essenziale nello sviluppo economico e sociale delle popo-

lazioni di tutto il mondo, migliorandone la qualità di vita. La sua protezione, quindi, è essenziale per assicurare il giusto riconoscimento, anche economico, ai creatori e ai produttori che dedicano tempo e risorse a questa attività e per ingenerare la fiducia dei consumatori che possono effettuare la migliore scelta nell'acquisto dei prodotti. L'innovazione, dunque, passa attraverso diritti d'autore, marchi, disegni e brevetti, segreti commerciali: beni immateriali che rappresentano per le imprese una risorsa spesso anche più importante dei beni materiali. Occorre, tuttavia, che questi “intangible assets” siano adeguatamente protetti attraverso i diritti di proprietà intellettuale. I benefici della protezione dei diritti di proprietà intellettuale sono ormai ben noti a tutti: prevenire la riproduzione dei prodotti o l'utilizzo delle innovazioni; rafforzare l'identificazione del marchio, incrementare il valore commerciale dei prodotti; aumentare le entrate grazie alla concessione di licenze, contratti di franchising e altri tipi di partnership; ottenere finanziamenti e attirare investimenti. L'utilizzo degli strumenti di PI a seconda del tipo di prodot- >>

to e di attività, e di più strumenti di PI contemporaneamente, è quindi una strategia su cui puntare per essere competitivi. Brevetti, know-how e segreti commerciali sono essenziali per la tecnologia; marchi e disegni per beni di consumo, diritti di copyright per opere d'ingegno a carattere creativo. La maggior parte delle imprese vanta aspetti della propria attività coperti da tali diritti: ad esempio, programmi per computer o software, contenuti di un sito, cataloghi dei prodotti, manuali di istruzioni di macchinari, sono tutti coperti dal diritto d'autore. La consapevolezza dell'importanza e del ricorso a questi strumenti è considerevolmente aumentata negli ultimi anni. Lo dimostra l'aumento delle domande di brevetti & co. anche in Italia. Tuttavia le imprese sanno che, nell'era del commercio elettronico, anche un utilizzo degli strumenti di PI può risultare non sufficiente. Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di Internet, infatti, rende tutti i tipi di contenuti oggetto di diritti di PI più facilmente accessibili, riproducibili e condivisibili a un numero incalco-

labile di utenti, determinando spesso violazioni di tali diritti. Occorre non solo una strategia difensiva, ma una vera e propria guerra d'attacco alle violazioni di tali diritti. Una efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale andrebbe pianificata in anticipo quale uno degli elementi di una completa strategia d'impresa, attraverso tutto il processo innovativo dallo sviluppo delle idee alla commercializzazione, alla distribuzione del prodotto, proteggendo i propri asset non come una questione legale separata, ma integrata in una strategia a lungo termine che consideri la proprietà intellettuale come un valore che genera profitto e competitività. Sebbene stia aumentando questa consapevolezza, occorre sensibilizzare maggiormente imprese e consumatori sul valore della Proprietà intellettuale e, in particolare le prime, sul potenziale in termini di vantaggio competitivo rappresentato dalle risorse immateriali.

Madrid, L'Aja e Lisbona: i tre "pilastri" della missione WIPO

"Sistema di Madrid" è il nome attribuito a un sistema di protezione dei diritti di proprietà intellettuale regolato da due trattati internazionali, l'Accordo di Madrid (1891) e il relativo Protocollo (1989), nonché dal regolamento di esecuzione (2013) comune ai due atti. Il sistema è gestito dalla World Intellectual Property Organization (WIPO), di stanza a Ginevra. La registrazione di un brevetto presso l'International Bureau di quest'ultima ha una validità di dieci anni e può essere rinnovata illimitatamente al termine di ogni scadenza. La procedura presso la WIPO presuppone la presentazione di una domanda di registrazione presso l'ufficio per la proprietà intellettuale del Paese di origine. Una volta fatto questo, l'ufficio nazionale potrà certificare e inoltrare la richiesta alla WIPO, la quale esegue un esame formale della domanda e, dopo che questa è stata approvata, il marchio viene iscritto nel registro dell'organizzazione e pubblicato sulla WIPO Gazette of International Marks. Successivamente, l'International Bureau invia al depositante un certificato di registrazione internazionale e notifica l'atto agli uffici per la proprietà intellettuale degli Stati contraenti, i quali sono tenuti a tutelare in maniera efficace il marchio. Tuttavia, entro 18 mesi dalla notifica, tali uffici possono rifiutarsi di accordare la propria protezione alle opere dell'ingegno registrate presso gli uffici dell'organizzazione, motivando tale rifiuto con la mancanza di armonizzazione tra i criteri dei due sistemi. Questa è la principale caratteristica che differenzia il "sistema di Madrid" dal sistema di salvaguardia della proprietà intellettuale in vigore nell'Unione europea. Tuttavia, se gli organi competenti di un Paese negano protezione al marchio, ciò non avrà effetto sulle decisioni degli altri uffici nazionali e il richiedente potrà presentare ricorso direttamente alle autorità che hanno opposto il loro rifiuto. Nonostante il "sistema di Madrid" abbia contribuito a ridurre gli oneri procedurali gravanti sugli inventori desiderosi di ottenere una protezione internazionale per le loro creazioni, non mancano, al giorno d'oggi, critiche e dubbi sulla

capacità del sistema di difendere in maniera efficace il copyright. Oggetto di tali critiche è, oltre alla facoltà degli Stati di considerare irregolari le valutazioni effettuate dalla WIPO, la possibilità degli stessi Stati di sottoporre a controlli periodici i brevetti iscritti nei registri nazionali. La registrazione dei brevetti nel Paese di appartenenza dell'inventore, condizione necessaria per avviare l'iter di certificazione presso l'International Bureau, può essere, infatti, annullata dalle autorità del Paese in questione, nel caso in cui, tale registrazione dovesse perdere i requisiti di ammissibilità indicati dalle leggi nazionali. Questa procedura di annullamento, c.d. "central attack", ha immediate ripercussioni, secondo il Protocollo di Madrid, sulla valutazione della WIPO, in quanto i brevetti annullati in uno Stato vengono esclusi anche dai registri dell'organizzazione. I sistemi di tutela che si sono sviluppati prendendo spunto da quello di Madrid sono stati quello de l'Aja e quello di Lisbona. Con l'espressione "sistema de l'Aja" si fa riferimento a diversi trattati, il primo dei quali è stato sottoscritto a Londra nel 1934. Gli altri sono stati redatti a l'Aja nel 1960 e a Ginevra nel 1999. Tale disciplina attribuisce sempre alla WIPO il compito di gestire la procedura per il riconoscimento internazionale dell'industrial design dei prodotti. Diversamente dal "sistema di Madrid", i singoli non sono obbligati a rivolgersi in via preliminare agli uffici nazionali competenti. L'ammissibilità delle domande viene accertata esclusivamente dall'International Bureau, il quale, in caso di valutazione positiva, provvede a iscrivere il brevetto nell'International Register e a pubblicarlo nell'International Designs Bulletin della WIPO. L'iscrizione nell'International Register dura cinque anni ed è rinnovabile per altri cinque, a meno che la normativa del Paese di origine dell'inventore non prescriva, per le registrazioni a livello nazionale, un termine inferiore. La procedura gestita dall'organizzazione consente ai singoli di ottenere protezione per le loro opere all'interno di ogni Stato contraente. Tuttavia, nel caso in cui le autorità di un Paese dovessero considera- >>

re una domanda di registrazione accettata dalla WIPO priva dei criteri di ammissibilità previsti dalle leggi nazionali, esse, entro sei mesi dalla pubblicazione dell'International Designs Bulletin, possono notificare all'organizzazione il proprio rifiuto di riconoscere il brevetto incluso nell'International Register. L'Accordo di Lisbona, redatto nel 1958 ed entrato in vigore nel 1966, mira a tutelare le indicazioni geografiche degli alimenti. Il produttore intenzionato a ottenere, da parte di tutti i firmatari dell'accordo, protezione contro ogni uso improprio della denominazione di origine della propria merce deve, dopo avere registrato la stessa denominazione presso gli uffici nazionali competenti, inoltrare una richiesta in tal senso alla WIPO. L'organizzazione, dopo avere accertato l'ammissibilità della domanda, procede all'inclusione del prodotto nell'International Register of Appellations of Origin e notifica l'esito della procedura per mezzo dell'Appellations of Origin Bulletin. Entro un anno dalla pubblicazione di quest'ultimo, ogni Stato contraente, anche quello in cui è stato registrato il prodotto in questione, può rigettare il verdetto dell'International Bureau, evidenziando, quale motivo del rifiuto, il fatto che la WIPO non ha condotto controlli soddisfacenti e non ha accertato la presenza di tutti i requisiti previsti dalle leggi nazionali in materia di indicazioni geografiche. L'inclusione nell'International Register of Appellations of Origin non può durare oltre il termine previsto per la registrazione dei prodotti nel

Paese di appartenenza del produttore. La procedura suindicata, come quella sviluppatasi sulla base del "sistema di Madrid", può perdere efficacia per effetto di un "central attack".

A partire dal 1996, ossia dall'entrata in vigore dell'Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) promosso dalla WTO, le iniziative di riforma del sistema normativo gestito dalla WIPO hanno avuto come obiettivo la limitazione del potere degli Stati. Tali iniziative mirano a rendere il contenuto dei trattati descritti in precedenza quanto più possibile equivalente a quello dell'accordo TRIPS. I governi che hanno sottoscritto quest'ultimo, infatti, hanno attribuito la soluzione delle controversie in materia di copyright ai Dispute Settlement Bodies della WTO, le decisioni dei quali non possono essere invalidate dagli Stati. Traendo spunto da tale normativa, i promotori della riforma del "sistema WIPO" mirano a sottrarre agli uffici nazionali della proprietà intellettuale il potere di vanificare le procedure condotte dall'International Bureau. Le associazioni dei produttori, inoltre, si battono affinché gli Stati Uniti ratifichino l'Accordo di Lisbona sulla tutela delle denominazioni di origine. Accettando la disciplina WIPO attualmente in vigore, il governo americano non potrebbe opporsi all'ingresso nel mercato nazionale degli alimenti iscritti nel Register of Appellations of Origin, pur mantenendo la facoltà, come tutti gli altri Stati aderenti, di non riconoscere le valutazioni WIPO.

L'Italia esce dalla Watch List USA dopo 25 anni

Il 30 aprile, l'Office of the United States Trade Representative (USTR) ha pubblicato l'edizione 2014 dello Special 301 Report, un documento redatto annualmente e relativo alle politiche adottate per la salvaguardia della proprietà intellettuale da parte dei partner commerciali degli Stati Uniti. I Paesi che presentano un sistema legislativo e amministrativo inadeguato ad assicurare una efficace tutela delle opere dell'ingegno vengono raggruppati in due liste: la Priority Watch List, comprendente gli Stati in cui i prodotti americani godono di un livello insufficiente di protezione, e la Watch List, nella quale sono inclusi i partner che, pur avendo elaborato dettagliate normative in materia di copyright, sono ancora privi di una disciplina equiparabile a quella in vigore negli USA. Tra i Paesi della Watch List figurava, dal 1989, anche l'Italia. Lo Special 301 Report del 2014 ha sancito l'esclusione di quest'ultima da tale elenco. Alla tanto attesa esclusione dell'Italia dopo 25 anni dalla Watch List ha contribuito l'adozione, da parte dell'Autorità Garante delle Comunicazioni (AGCOM), di un regolamento volto a contrastare la violazione dei diritti d'autore on line. Il provvedimento in questione, entrato in vigore il 31 marzo di quest'anno, autorizza i titolari dei diritti di proprietà intellettuale a richiedere l'intervento dell'Autorità per far rimuovere tempestivamente dal web ogni contenuto pubblicato in violazione della disciplina nazionale ed europea sulle opere dell'ingegno. L'AGCOM potrà infliggere ai server che dovessero violare la normativa sul copyright sanzioni che vanno da un minimo di 10.000 a un massimo di 250.000 euro. Il rapporto evidenzia l'importanza

del regolamento, anche se, allo stesso tempo, sottolinea la necessità che l'USTR monitori in maniera scrupolosa l'attuazione delle nuove norme. In aggiunta, pur affermando che quello italiano rappresenta un mercato più sicuro per i prodotti audiovisivi statunitensi, l'ambasciatore Michael Froman, autore del documento, ha espresso la propria preoccupazione per il fatto che il governo di Roma non abbia ancora adottato strumenti adeguati a tutelare in maniera efficace le innovazioni nel campo della ricerca medica. Ciononostante, il provvedimento dell'AGCOM è bastato a fare uscire l'Italia dalla Watch List. La fine della condizione di "Paese sotto osservazione" «è un risultato di straordinaria importanza - ha dichiarato Claudio Bisogniero, ambasciatore a Washington - per il quale ci siamo attivamente adoperati in questi anni ad ogni livello, sia con l'Amministrazione USA, sia con le associazioni del settore privato interessate alla tutela del copyright». Secondo il Ministero degli Esteri, l'uscita dalla Watch List è di grande importanza non solo in termini di immagine, ma anche in termini commerciali, poiché neutralizza gli effetti negativi sull'accesso al mercato USA, dovuti proprio alla presenza nella lista. Sempre secondo il ministero, l'entrata in vigore del regolamento AGCOM può stimolare l'afflusso di investimenti stranieri in Italia.

Estero


Le minacce alla privacy secondo il “Rapporto Podesta”

Il primo maggio, dopo tre mesi di lavoro, il gruppo di ricerca guidato da John Podesta, consigliere della Casa Bianca, ha pubblicato un documento sui big data, ossia sulle informazioni relative alle condizioni di salute, alla situazione economica, allo stile di vita delle persone. Il rapporto evidenzia il fatto che la raccolta dei big data presenti sul web, pur servendo per applicazioni molto utili nel campo della prevenzione del terrorismo e della sanità e nonostante aiuti le aziende a elaborare strategie di marketing estremamente mirate, rappresenta una minaccia alla privacy di milioni di Americani. Alcune aziende potrebbero, infatti, utilizzare i dati in loro possesso a fini discriminatori e in violazione dei diritti civili. Il documento biasima anche l'illegittima collaborazione che si è venuta a creare tra organismi di intelligence e

aziende come Apple, Facebook, Microsoft, Yahoo e Google. Negli ultimi anni, infatti, queste ultime hanno raramente informato in tempo gli internauti circa l'accesso delle agenzie investigative ai registri delle e-mail. Secondo il “team Podesta”, al fine di scongiurare una violazione incontrastata e prolungata della privacy dei cittadini, due provvedimenti sono indispensabili: un Electronic Communications Privacy Act, inteso a condizionare l'utilizzo dei dati altrui da parte dei poteri pubblici alla previa autorizzazione di un magistrato, e un Consumer Privacy Bill of Rights, inerente al rapporto tra utenti e aziende. Quest'ultimo provvedimento, in particolare, dovrebbe obbligare i gestori dei siti ad avvertire tempestivamente i singoli nel caso in cui i dati di questi ultimi dovessero venire raccolti durante un'indagine. Subito dopo la pubblica-

zione del documento, Apple, Facebook, Microsoft, Yahoo e Google hanno annunciato che, in attesa dell'approvazione del Consumer Privacy Bill of Rights, non manterranno più un silenzio totale sulle operazioni delle forze di polizia. Pur sottolineando il fatto che la raccolta dei big data rischia di trasformarsi in una schedatura di massa, il “rapporto Podesta” non fa alcun riferimento esplicito alle attività della National Security Agency né propone alcuna riforma di quest'ultima. Ciononostante, in tale rapporto è possibile individuare, nella parte in cui vengono biasimati gli abusi delle autorità di pubblica sicurezza, le stesse argomentazioni in base alle quali, l'8 aprile scorso, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha invalidato la direttiva sulla “data retention”.

La Svizzera dice “sì” all'Automatic Exchange of Information



Il 6 maggio, in occasione del meeting parigino dei Ministri dell'Economia dei Paesi OCSE, i delegati svizzeri hanno espresso il loro assenso all'Automatic Exchange of Information (AEOI). Gli Stati che hanno sottoscritto la dichiarazione conclusiva del meeting si sono impegnati a scambiarsi annualmente informazioni sui titolari dei conti correnti aperti presso gli istituti di credito nazionali, nonché sui vertici delle società e delle fondazioni. La Svizzera si era sempre opposta all'AEOI e si era dichiarata disposta a collaborare con autorità tributarie straniere esclusivamente nel caso in cui la collaborazione elvetica fosse stata espres-

samente richiesta dalle stesse autorità impegnate in indagini sul riciclaggio di denaro. Il documento OCSE è stato sottoscritto dai 34 membri di quest'ultima e dai rappresentanti di altri 13 Stati, tra i quali Singapore, la Cina, il Brasile e il Sudafrica. All'AEOI hanno deciso di partecipare anche Paesi rinomati per i loro centri offshore come le isole Cayman e l'isola di Jersey. Pascal Saint-Amans, direttore del Centre for Tax Policy and Administration dell'organizzazione, ha affermato: «È chiaramente la fine del segreto bancario sfruttato per ragioni fiscali». L'assenso di Berna a una più stretta cooperazione con gli altri Paesi ha suscitato l'apprezzamento dell'Associazione dei banchieri svizzeri. Quest'ultima ha dichiarato che i suoi iscritti «approvano la scelta del governo di rendere più efficace la lotta contro l'evasione transnazionale. Essi sono disposti a effettuare scambi automatici di informa-

zioni con altri istituti di credito e con le autorità tributarie dei Paesi partner». Il sostegno elvetico all'AEOI è il principale risultato della sinergia che si è venuta a creare, a partire dal 2008, tra l'OCSE e il G20. I membri di quest'ultimo, il 23 febbraio scorso, al termine del meeting di Sydney, avevano manifestato l'intenzione di adottare misure drastiche, comprese sanzioni economiche, nei confronti degli Stati che avessero continuato a fornire contributi insufficienti alla lotta al riciclaggio. I Paesi da sanzionare verranno inseriti in una black list redatta, entro la fine del 2014, dal Segretariato dell'OCSE. Un sistema finanziario più trasparente e la scomparsa del segreto bancario a livello globale saranno conseguiti solamente il giorno in cui gli ultimi «uncooperative countries» accetteranno di partecipare all'AEOI.

La Corte di Giustizia UE e il “right to be forgotten”: il caso González




Il 13 maggio, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha emesso una sentenza con cui ha stabilito che i cittadini intenzionati a far rimuovere dal web informazioni sulla loro vita privata possono pretendere, in caso di rifiuto da parte dei responsabili delle web page, l'intervento dei motori di ricerca, anche se tali informazioni

sono presenti su siti gestiti da terzi. Se il motore di ricerca dovesse continuare a visualizzare link ai siti incriminati, i cittadini sarebbero legittimati a citare il primo in giudizio. La sentenza in questione era relativa alla causa Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González. Nel 2010, Mario Costeja González, avvocato di La Coruña, aveva intentato una causa contro il quotidiano La Vanguardia, accusato di pubblicare sulla propria pagina web contenuti relativi a fatti accaduti nel 1998, e contro Google Spain. Il ricorrente pretendeva che il sito cancellasse i dati relativi a vicende personali che, dopo dodici anni, avevano ormai perso ogni rilevanza pubblica e che la sussidiaria di Google eliminasse ogni collegamento con la web page del quotidiano.

I giudici di Madrid, investiti del ricorso, richiedevano alla Corte Ue un giudizio interpretativo sulla direttiva n. 46 del 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. La Corte di Giustizia ha sancito che i motori di ricerca sono tenuti a rispettare la direttiva n. 46 e a salvaguardare il «right to be forgotten» dei singoli. La sentenza ha evidenziato il fatto che i motori di ricerca, poiché assicurano l'accesso a milioni di informazioni sul passato, sulla professione e sullo stile di vita degli internauti, devono monitorare in maniera rigorosa il modo in cui i siti da essi visualizzati gestiscono i dati “sensibili” e devono impedire l'accesso alle web page che pubblicano in maniera illegittima dettagli sulla vita privata. Gli internauti, inoltre, hanno il diritto di mettere fine alla pubblicazione di questi ultimi anche se la pubblicazione ha luogo nel rispetto della normativa nazionale ed europea. Con il passare del tempo, infatti, le notizie perdono inevitabilmente la propria rilevanza e gli organi di stampa non sono più legittimati a divulgare particolari della vita delle persone, nonostante tali particolari abbiano contribuito ad accrescere la coscienza critica dei cittadini. In base al giudizio del 13 maggio, dopo un certo numero di anni, il diritto di ricercare e divulgare contenuti non può più prevalere sul diritto all'oblio.

Delegazione ICC incontra Premier cinese Li Keqiang



Una delegazione ICC, guidata dal Presidente Harold (Terry) McGraw e con la partecipazione del Presidente di ICC Italia, Dott. Andrea Tomat, ha incontrato il 15 maggio il Premier della Repubblica Popolare Cinese Li Keqiang, accompagnato dai Mi-

nistri degli Affari Esteri e del Commercio. Tra gli altri componenti della delegazione ICC, vi era anche la presidenza di ICC China e delegati del China Council for the Promotion of International Trade e della China Chamber of International Commerce. Il Premier Li - che, nonostante una fitta agenda di impegni, ha accettato di incontrare la delegazione ICC appena di rientro da una visita ufficiale in Africa - ha espresso compiacimento per il ruolo di ICC quale organizzazione mondiale delle imprese e per il suo contributo alle tematiche internazionali, in particolare presso i forum intergovernativi quali il G20 e la WTO. Il Premier Li ha, infatti, sottolineato l'apprezzamento per le posizioni assunte da ICC in tema di contrasto al protezionismo e sostegno costruttivo ai negoziati internazionali multilaterali. Il premier Li ha poi voluto esprimere nello specifico la sua gratitudine per il sostegno offerto da ICC nel recente passato su tematiche relative a potenziali controversie commerciali tra Cina e alcuni suoi partner commerciali, sostegno che ha favorito il raggiungimento di soluzioni condivise tra le controparti.

La Russia si avvicina al mercato cinese dell'energia

Il 21 maggio, a Shanghai, il Presidente russo Vladimir Putin e il Presidente cinese Xi Jinping hanno siglato un accordo in base al quale Mosca fornirà a Pechino 38 miliardi di metri cubi di gas l'anno. L'intesa tra Gazprom e la China National Petroleum Corporation avrà durata trentennale e, secondo i responsabili delle due compagnie, la quantità di gas venduta a Pechino potrà in poco tempo aumentare fino a 60 miliardi di metri cubi l'anno. Il Vice-ministro dell'Energia del Cremlino, Anatoly Yanovsky, ha dichiarato che l'accordo entrerà in vigore nel 2018 e che contribuirà ad accrescere di circa 110 miliardi di dollari l'interscambio commerciale tra i due Paesi. Putin ha inoltre definito il memorandum di Shanghai «il contratto più importante in tutta la storia sovietica e russa dell'industria del gas», evidenziando l'importanza dello spostamento ad est degli equilibri economici nella zona euroasiatica. I due governi si sono infatti impegnati a realizzare il gasdotto Forza della Siberia, ben 4000 km di pipeline dirette verso la Cina orientale. Putin e Xi Jinping hanno concordato di ultimare anche il gasdotto dell'Altai, 2600 km di tubi che dovrebbero collegare i giacimenti siberiani con il Nord-ovest della Cina. L'insieme di questi dati rivela che il memorandum del 21 maggio è la conclusione di trattative iniziate più di dieci anni fa e che hanno subito una accelerazione con lo scoppio della crisi ucraina.

È innegabile che l'intesa del 21 maggio abbia suscitato forti preoccupazioni a Bruxelles. Il presidente della Commissione europea ha infatti invitato la Russia a rispettare gli impegni presi nei confronti degli Stati membri dell'Unione e a non venire meno agli accordi di partenariato in campo energetico sottoscritti negli ultimi anni. L'avvicinamento alla Cina può essere considerato la reazione del Cremlino alle sanzioni economiche decise dagli Stati Uniti e dalla stessa Unione europea, causate dall'ingerenza russa nelle vicende interne dell'Ucraina. Accordandosi con Xi Jinping, Mosca cerca di attenuare gli effetti di una eventuale chiusura del mercato occidentale alle esportazioni russe. La Cina, infatti, si appresta a divenire il principale consumatore di metano al mondo. Secondo il governo di Pechino, nel 2044, il Paese importerà tale risorsa per un valore pari a 168 miliardi di dollari l'anno e già oggi le esportazioni di gas russo verso l'Ue ammontano a 120 miliardi di dollari l'anno. Il memorandum di Shanghai è la principale conseguenza del rafforzamento della partnership euro-americana e la dimostrazione del fatto che Putin aspira a non avere rivali in un mercato cinese in costante espansione e perennemente alla ricerca di fonti energetiche alternative al carbone.

Sondaggio ICC /IFO

Fiducia delle imprese in frenata, ma complessivamente positiva



Dopo i primi segnali di ripresa mostrati nel primo trimestre, l'indicatore Ifo del clima economico mondiale per il secondo trimestre 2014 segna un rallentamento, pur mantenendosi ad un livello più alto di quello del 2013. Il recente sondaggio, effettuato dall'Ifo World Economic Survey (WES) in cooperazione con ICC, registra una valutazione soddisfacente della situazione economica attuale, ma una previsione a sei mesi in lieve frenata, anche se complessivamente positiva. L'indicatore Ifo del clima economico mondiale a 102,3, infatti, rimane ben al di sopra della sua media di lungo periodo (1998-2013), ferma al 95,5. Gli esperti WES si attendono una crescita dell'economia mondiale del 2,5% per l'anno in corso, determinata in particolare dalla performance del Nord America. La crescita per l'Europa invece supera appena l'1,5%. In America Latina e in Asia, la crescita, pur sostenuta rispetto al resto del mondo, rispettivamente del 2,3% e del 3,7%, si attesterà ad un livello inferiore rispetto al passato. Nel complesso, quindi, l'economia mondiale prose-

gue la sua fase di ripresa, anche se ad un ritmo più lieve. L'assestamento dell'indice per il secondo trimestre nasconde trend differenti non solo tra aree geografiche, ma anche all'interno della stessa area. Complessivamente la ripresa in Europa e Nord America sembra ormai avviata: tra i Paesi europei, Germania e Regno Unito svettano rispetto alla maggior parte degli altri Paesi, la cui situazione economica rimane sottotono. Per America Latina, Asia e Paesi della CSI, invece, entrambi i componenti dell'indicatore Ifo hanno mostrato un lieve peggioramento. Da ultimo, la crisi in Ucraina, che rappresenta una minaccia per l'economia mondiale attuale, ha influenzato certamente i risultati del sondaggio in Russia e in Ucraina: in entrambi i Paesi le aspettative per i prossimi 6 mesi sono al ribasso, con una contrazione più forte proprio per l'Ucraina.

Il testo integrale dei risultati del sondaggio è disponibile all'indirizzo:

https://www.cesifo-group.de/fbo/login_wes_doc/EA30C479F44E08A29BABDEEF51843048A4AA1C2E93EB4595

“Investor Relations ed Etica. Efficacia e Vantaggi Competitivi”

Venerdì 9 maggio presso la Sede dell'ABI, Roma, è stato presentato, con l'intervento dell'autore, il libro di Bianca Fersini Mastelloni dal titolo “Investor Relations ed Etica. Efficacia e Vantaggi Competitivi” (Editrice Guerini & Associati). Bianca Fersini, esperta di comunicazione economico finanziaria e investor relations, è Presidente e A.D. della Polytems HIR, che opera anche a livello internazionale. Il volume si propone di delineare, sotto il profilo delle Investor Relations e della comunicazione finanziaria, come il comportamento etico delle aziende, quotate nelle Borse valori, che intrattengono rapporti responsabili con la comunità finanziaria e i propri stakeholders, è coerente e funzionale rispetto alle logiche del marketing che le stesse aziende devono applicare anche al titolo azionario (inteso come prodotto finanziario dell'impresa) per poter competere sui mercati finanziari e attrarre l'interesse degli investitori istituzionali. L'opera vuole fare chiarezza sulle diverse classi di investitori potenzialmente interessati alla proposta di investimento dell'impresa quotata e sulla filosofia di investimento e selezione che regolano gli investimenti e rappresentare come la fiducia, che è alla base de-

gli investimenti, e i codici etici cui l'impresa fa riferimento possano essi stessi divenire un valore strategico trasformandosi in vantaggio competitivo e aumentando quindi il valore del patrimonio intangibile dell'impresa. E, infine, come tali codici possano contribuire ad accrescere la fiducia della comunità d'investimento e ad ottenere la migliore valorizzazione intrinseca dell'azienda, ma anche ad indicare un indirizzo virtuoso nei modelli di management, che vede l'etica come fulcro determinante del successo delle attività dell'azienda nel tempo. In breve, le aziende che nel settore avranno le maggiori opportunità di crescita saranno quelle che avranno dimostrato con continuità una condotta etica. Hanno partecipato alla discussione, moderata da Eugenio Occorsio (La Repubblica): G. Palomba, Ordinario di Finanza Aziendale, La Sapienza, Roma; G. Santoni, Ordinario di Diritto Bancario, Università Tor Vergata, Roma; G. Nattino, Presidente Banca Fimat; D. Siclari, Gabinetto del Ministro dell'Economia; L. Torchia, Head of Investor Relations, ENEL; D. Visconti, Presidente Banca Impresa Lazio; G. Amato, Consob-Università di Firenze.

Assemblea di Confindustria, 29 maggio 2014

Si è tenuta il 29 maggio a Roma l'Assemblea pubblica di Confindustria. Nella sua relazione, il Presidente Giorgio Napolitano ha richiamato con forza la necessità di realizzare, al più presto, le riforme da tempo annunciate e soprattutto invocate dalle imprese per poter dare stabilità al Paese, per poter “agganciare la crescita”: “le riforme innescano la crescita, con la crescita viene il lavoro” e ha aggiunto “Serve uno Stato più leggero e vicino alle imprese per battere sfiducia e rassegnazione”, serve “un impegno strutturale sulle misure di politica industriale necessarie a rendere l'Italia un luogo che non ostacoli chi vuole fare impresa, ma anzi lo assecondi, come succede in tutti i Paesi nostri concorrenti. Una regolazione semplice, chiara e stabile, un'amministrazione al servizio delle imprese

e non contro queste, una giustizia rapida ed efficiente, un'istruzione che sappia attrezzare i giovani alle nuove sfide, una ricerca mirata, sono le condizioni di base per dare efficacia agli strumenti di politica industriale. Solo un paese che tutela le realtà produttive è un paese più forte e più prospero.” Inoltre, parlando delle economie emergenti che continuano a trascinare le economie dei Paesi più industrializzati, Napolitano ha invocato una maggiore apertura al mondo, ai mercati in crescita che rappresentano i potenziali consumatori dei nostri prodotti eccellenti, caratterizzati da “gusto, qualità raffinatezza, personalità”. “C'è un sinonimo di tutto ciò” ha detto Napolitano “un termine che chiude in sé questi valori: made in Italy.”

IDI Conference, Torino 13-14 giugno 2014

L'IDI - International Distribution Institute – organizza il 13 e 14 giugno a Torino l'edizione 2014 della IDI Conference sul tema “Setting up a compliance programme. Establishing a panel of arbitrators specialized in distribution law”. La Conferenza è rivolta ad avvocati e operatori commerciali coinvolti nella negoziazione, redazione e gestione dei contratti internazionali di distribuzione (agenzia, distribuzione, franchising, ecc.) ed è divisa in una sessione principale e tre workshop paralleli. La sessione principale verterà sull'importanza di *compliance programme* in materia di antitrust e anti corruzione all'interno delle aziende, in particolare quelle più grandi, per assicurare il dovuto rispetto delle leggi da parte di tutti coloro che vi lavorano, e sul ruolo dell'arbitrato internazionale, in luogo del tribunale ordinario, per controversie sorte nell'ambito dei contratti di distribuzione. I tre workshop verteranno rispettivamente su: l'applicazione delle regole antitrust UE nei confronti delle Piccole e Medie Imprese; le clausole relative alla scelta della legge negli accordi di agenzia, con particolare riferimento al caso UNAMAR; la questione della distinzione tra concessionario/distributore e semplice rivenditore a seguito della sentenza Corman-Collins della Corte di Giustizia Europea. Per maggiori informazioni, consultare il [programma allegato](#). Ai Soci ICC Italia sarà accordato uno sconto del 20%.



YOUR KEY TO FRANCHISING
in vendita sul sito: pubblicazioni.iccitalia.org



Using Franchising to Take Your Business International

ICC strategies and guidance for master franchising, area development and other arrangements

ICC Pub. N. 754 E

Euro 75,00

ICC Model International Franchising Contract

ICC Pub. N. 712 E

Euro 69,00



Camera di Commercio Internazionale Comitato Nazionale Italiano

Via Barnaba Oriani, 34
00197 Roma

Tel. +39 06 42034301
Segreteria +39 06 42034320/21
Uff. Pubblicazioni +39 06 42034333
Fax. +39 06 4882677

email: icc@iccitalia.org web: www.iccitalia.org

Hanno collaborato a questo numero:

Avv. Lucio Maria Brunozi, Gerry Freda,
Monica Salvatore, Beatrice Settanni,
Barbara Triggiani, Flavia Velletri.

Progetto grafico:

Luca Ingrassia